

		 <p>CSP UIL VERONA Via N. Giolfino, 10 37133 Verona</p>
<p>Ideato da Rosario (detto Rino) Davoli - Responsabile Provinciale ITAL UIL Verona Via Nicolò Giolfino, 10 – 37133 Verona – verona@ital-uil.it - Luglio 2010 - n° 49</p>		

CAMBIO ALLA GUIDA DELL'ITAL UIL : Gilberto De Santis nuovo Presidente

*Il Consiglio di Amministrazione dell'Ital ha eletto il nuovo Presidente del Patronato nella persona di **Gilberto De Santis**, finora Presidente del Caf-Uil. Il nuovo presidente proviene da un'esperienza di dirigente sindacale Uil dove sin dagli anni ottanta è stato un elemento di spicco nell'organizzazione delle strutture e della cultura della prevenzione alla salute nei luoghi di lavoro, nella ristrutturazione della rete informatica della Uil, nella modernizzazione del sindacato scuola della Uil. E' già stato negli anni novanta all'interno dell'Ital dove ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente. L'esperienza acquisita, la cultura della confederalità dei servizi, gli ottimi risultati conseguiti e perché no, la sua passione per il calcetto, sono caratteristiche che lo faranno apprezzare nella guida del Patronato in anni che saranno di difficile sfida sociale. De Santis prende il posto di Giampiero Bonifazi che per un lungo periodo ha guidato l'Ital con onestà, graniticità e prestigio. Bonifazi è stato designato dalla Uil a ricoprire un importante incarico di rappresentanza dell'Organizzazione Sindacale.*

Modifiche al regime delle cosiddette "finestre"

Prima di scendere nel merito delle singole misure, vogliamo però ribadire che le disposizioni previste nel decreto legge 78/2010 potrebbero subire modifiche e integrazioni nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge.

Il nuovo regime delle decorrenze pensionistiche di cui all'articolo 12 del D.L. 78/2010 interviene sulle pensioni di vecchiaia e sulle pensioni di anzianità, comprese le pensioni supplementari, e interessa sia i trattamenti pensionistici del sistema retributivo/misto sia i trattamenti liquidati nel sistema contributivo, nonché le pensioni in totalizzazione. Prima di passare ad analizzare le prestazioni pensionistiche interessate, va, in primo luogo, precisato che le nuove disposizioni riguardano soltanto i lavoratori che matureranno, a decorrere dall'anno 2011, i requisiti previsti per l'accesso ai trattamenti pensionistici. Per coloro che perfezionano i requisiti per l'accesso al pensionamento entro l'anno 2010 resta, pertanto, in vigore la previgente disciplina in tema di finestre d'uscita. Per particolari situazioni - come vedremo nell'apposito capitolo - sono, altresì, previste specifiche deroghe che consentono di mantenere la previgente normativa anche in caso di maturazione dei requisiti in data successiva al 2010.

2.1 Pensione di vecchiaia acquisita a 65 anni di età (uomini) e 60 anni (donne settore privato) / 61 e più (donne pubblico impiego)

Con l'articolo 12, comma 1¹, viene disciplinato il nuovo regime delle decorrenze per i trattamenti pensionistici di vecchiaia a 65 anni (*uomini*) e a 60 anni (*donne settore privato*) i cui requisiti si perfezionano a far data dal 1° gennaio 2011.

Per le donne del pubblico impiego il riferimento è all'età pensionabile di cui alla legge 102/2009 che ne ha previsto il graduale innalzamento a far data dal 1.1.2010 (vedi msg Ital 167/2009).

Dal 2011 viene superato il vecchio concetto di "finestra" di uscita e viene introdotto un nuovo meccanismo di "decorrenza mobile" per cui l'accesso al pensionamento risulta così regolamentato:

Forme pensionistiche dei lavoratori dipendenti (pubblici e privati): la pensione decorre trascorsi **12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti**

Gestioni speciali ART. - COMM. - CD/CM: la pensione decorre trascorsi **18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti**

Gestione separata dei cosiddetti parasubordinati: la pensione decorre trascorsi **18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.**

Viene, dunque, introdotta una decorrenza "soggettiva" strettamente connessa al mese di maturazione del diritto e non più in base al trimestre, ma che comporta rispetto a prima un differimento più ampio (*un anno o un anno e mezzo per tutti a seconda della gestione pensionistica che liquida la prestazione*).

Ad esempio, un lavoratore dipendente che matura i requisiti (Inps Fpld; Inpdap; Enpals; ecc.) entro gennaio 2011 potrà accedere a pensione da febbraio 2012 anziché da luglio 2011.

Un lavoratore che matura i requisiti nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi entro gennaio 2011 potrà accedere a pensione da agosto 2012 anziché da ottobre 2011.

Anche per il nuovo regime delle decorrenze dovrà essere applicato il principio secondo cui, una volta scattata la decorrenza di legge, l'accesso al pensionamento potrà avvenire in qualsiasi momento successivo.

C'è da rilevare che nel testo della norma non si parla di "pensione di vecchiaia" ma di "...pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le lavoratrici ...".

In base al tenore letterale della norma riteniamo che siano escluse dall'applicazione del nuovo regime delle decorrenze le pensioni di vecchiaia cosiddette "anticipate", il cui diritto si perfeziona ad una età inferiore a quella prevista in via generale. Solo a titolo esemplificativo ricordiamo la pensione anticipata per gli invalidi all'80% o le pensioni per particolari categorie di lavoratori (*marittimi, pensioni anticipate di vecchiaia a carico dell'Enpals, ecc.*).

Per quanto riguarda i **lavoratori del comparto scuola** non è prevista alcuna modifica delle decorrenze e resta confermato il particolare regime di accesso al pensionamento in corrispondenza dell'inizio dell'anno scolastico o accademico.

Ricordiamo che continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 59, comma 9 della legge n. 449/97, secondo le quali il requisito necessario per l'accesso a pensione si intende utilmente raggiunto, ai fini dell'accoglimento dell'istanza con decorrenza 1° settembre, entro la data del 31 dicembre del medesimo anno.

2.2 Pensione di anzianità

Le nuove disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici interessano anche le pensioni di anzianità (*art 12 comma 2²*).

A coloro che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, maturano i requisiti contributivi e anagrafici previsti dal sistema delle cosiddette quote ovvero un'anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni, si applicherà il nuovo sistema della "*decorrenza mobile*" già preso in esame nel capitolo precedente, con la posticipazione dell'accesso a pensione secondo le medesime modalità:

Forme pensionistiche dei lavoratori dipendenti (pubblici e privati): la pensione decorre trascorsi **12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti**

Gestioni speciali ART. - COMM. – CD/CM: la pensione decorre trascorsi **18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti**

Gestione separata dei cosiddetti parasubordinati: la pensione decorre trascorsi **18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.**

Ad esempio, un lavoratore che matura i requisiti (*quota 96 con almeno 60 anni di età*) nel Fpld entro gennaio 2011 potrà accedere a pensione da febbraio 2012 anziché da gennaio 2012.

Un lavoratore che matura invece i requisiti (*quota 96*) nel Fpld entro giugno 2011 potrà accedere a pensione da luglio 2012 anziché da gennaio 2012.

Un lavoratore che matura il requisito dei 40 anni di contribuzione nel Fpld entro luglio 2011 potrà accedere a pensione da agosto 2012 anziché da gennaio 2012.

La disposizione di legge fa esclusivo riferimento alle pensioni di anzianità disciplinate dall'articolo 1, comma 6, della legge 243/2004 e succ. modificazioni.

In assenza di alcun richiamo alle disposizioni di legge che hanno introdotto, in via sperimentale, a far data dal 1.1.2008, il cosiddetto regime speciale donne, siamo dell'avviso che

la nuova disciplina delle decorrenze non trova applicazione nei confronti delle donne che, in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57

anni (*per le lavoratrici dipendenti*) e a 58 anni (*per le lavoratrici autonome*), optano per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Alle lavoratrici in questione riteniamo dovrà continuarsi ad applicare il sistema delle "*finestre d'uscita*" con scansione semestrale, previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. 78/2010.

Per quanto riguarda i **lavoratori del comparto scuola** anche per il pensionamento di anzianità resta tutto immutato.

2.3 Pensione in totalizzazione

Tra le novità in tema di decorrenza pensionistica assume particolare importanza la modifica introdotta per le **pensioni derivanti da totalizzazione**.

Si ricorda che in base al D.Lgs n. 42/2006, le prestazioni pensionistiche di vecchiaia, di anzianità e di inabilità liquidate in regime di totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Questo speciale regime della decorrenza riguarda le situazioni in cui tutte le quote di pensione siano calcolate con il sistema contributivo.

Ricordiamo che in presenza dei requisiti per il diritto autonomo alla pensione di vecchiaia o anzianità in una delle gestioni interessate alla totalizzazione e con liquidazione del relativo pro rata secondo il sistema di calcolo previsto dall'ordinamento di tale forma (*misto/retributivo in luogo del generale sistema di calcolo contributivo*), l'Inps ha subordinato tale liquidazione all'applicazione del regime delle "*finestre d'uscita*" anziché alla decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Con le nuove disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 12³, lo speciale sistema di decorrenze al 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda viene abrogato per le pensioni di vecchiaia/anzianità in totalizzazione e sostituito da quanto previsto in via generale per i lavoratori autonomi.

Restano ferme le decorrenze in caso di pensione ai superstiti, per le quali la decorrenza resta quella del primo giorno del mese successivo al decesso del *de cuius*, e le pensioni di inabilità per le quali la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Al contrario di quanto abbiamo visto per le pensioni di vecchiaia e di anzianità, per i trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione **la normativa sulle decorrenze appare di immediata applicazione** e non dal 2011.

Ciò si ricava dal testo della norma che non contiene alcun riferimento alla data del 1° gennaio 2011, ma si limita a dire: "*Ai trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi....*".

In attesa che vengano forniti i necessari chiarimenti da parte degli Istituti previdenziali è opportuno che gli uffici prestino la massima attenzione a tutte le situazioni di pensioni di vecchiaia/anzianità in totalizzazione i cui requisiti si perfezionano entro il 31/12/2010 e per le quali si applicherebbero le finestre d'uscita per i lavoratori autonomi già previste dalla attuale disciplina (*ad esempio maturando i requisiti per la pensione di vecchiaia in totalizzazione entro giugno 2010 e presentando la domanda nel medesimo mese di giugno la decorrenza non sarebbe dal 1° luglio ma verrebbe applicata la finestra di gennaio 2011 prevista in via generale per gli autonomi*).

A decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento ai soggetti che perfezionano da tale data i previsti requisiti per la pensione in totalizzazione, l'accesso al pensionamento avverrà, così come per tutti gli altri trattamenti a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione degli stessi.

2.4 Le Deroghe: con i commi 4 e 5, dell'articolo 12⁴ vengono introdotte alcune deroghe alla nuova disciplina delle decorrenze, prevedendo il mantenimento delle previgenti disposizioni nei

confronti di alcune categorie di soggetti. Per alcune di queste deroghe si è fatto ricorso alla stessa formulazione letterale di norme precedenti ed in particolare a quanto disposto dalla legge 243 del 2004.

Di seguito, elenchiamo le tipologie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi il precedente regime delle decorrenze, ancorchè i requisiti per l'accesso al pensionamento vengano raggiunti dopo il 31.12.2010, ai seguenti lavoratori:

- *i lavoratori dipendenti che abbiano in corso alla data del 30.6.2010 il periodo di preavviso e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.*

Appare problematica l'applicazione di quanto viene disposto soprattutto in relazione ai criteri che verranno adottati dagli enti e alla durata e ai termini di preavviso in base alle disposizioni dei CCNL

- *i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età (ad esempio il personale viaggiante).*

Nel limite complessivo di 10.000 lavoratori la deroga interessa anche i seguenti soggetti:

- *i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi stipulati ante 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.* Al riguardo dobbiamo rilevare che la norma, citando il solo comma 2 art. 7 della legge 223/1991, fa riferimento solo alle aree del Mezzogiorno (*mobilità per 24/36 o 48 mesi in relazione all'età*)
- *per i lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;* l'inclusione di questi lavoratori rappresenta una novità rispetto al passato. Ricordiamo che per espressa previsione legislativa questi lavoratori hanno nel tempo mantenuto ferme le disposizioni previgenti alla legge 243/2004 e successive modificazioni. Ricordiamo ancora che questi lavoratori finora non hanno mai applicato le finestre per la pensione di vecchiaia.
- *per i lavoratori che, all'entrata in vigore del decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.*

Per quanto riguarda queste ultime deroghe, contingentate nel numero massimo di 10.000 unità, il comma 6⁵ prevede il monitoraggio delle domande di pensionamento da parte dell'Inps. Torna nuovamente attuale la medesima difficoltà applicativa della analoga disposizione contenuta nella legge 243 del 2004. Al riguardo non possiamo che ricordare la norma di interpretazione autentica (articolo 7-quaterdecies legge 243 del 2005) che per la verifica del numero dei lavoratori in mobilità beneficiari delle precedenti deroghe (legge 243/2004 modificata dalla legge 247 del 2007) ha posto a base del monitoraggio dell'Inps la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Su tutta la materia seguiranno ulteriori comunicazioni e indicazioni anche in relazione alle precisazioni che gli enti previdenziali dovranno fornire.

E' PROSSIMO PER TE IL MOMENTO DI ANDARE IN PENSIONE

Se desideri verificare il tuo diritto alla pensione vieni nei nostri uffici di: *Via Giolfino, 10 – 37133 Verona (di fronte Equitalia)*

Ti predisporremo tutta la documentazione necessaria, trasmetteremo la domanda agli enti previdenziali ed in breve tempo potrai beneficiare della prestazione rimanendo comodamente seduto sul divano di casa tua...

**CONTATTACI SUBITO PER CONOSCERE L'UFFICIO ITAL e CAF PIU' VICINO:
Telefona allo 045/8873111**

I SERVIZI DEL CAF UIL

Il CAF Uil presta assistenza per modello 730, Unico, Ici, Isee, Iseu Universitario, Red, Successioni, Detrazioni telematiche, invio telematico dei contratti di locazione, Visure catastali nonché per tutte le richieste di carattere fiscale. Info: 045 528072 - info@cafuilverona.it